

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 12 / 2023

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 7 novembre 2023, n. 30932 – responsabilità da "contatto sociale" della banca negoziatrice: la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da "contatto sociale" e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva. Ne consegue che la norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, co. 2, non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura "in ogni caso", anche a prescindere dall'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all'identificazione medesima.

Corte di Cassazione, 14 novembre 2023, n. 31712 – prova per l'esonero dell'intermediario dagli obblighi di protezione in caso di servizi *execution only*: al fine di sollevare l'intermediario finanziario dall'adempimento dei doveri normativi previsti in materia di protezione degli investitori spetta al medesimo, in forza dell'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007, fornire prova, concreta e specifica 1) che il servizio *execution only* prestato in relazione al singolo e specifico ordine di investimento sia stato assunto su iniziativa del cliente; 2) che il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare il servizio *execution only*, l'intermediario non è tenuto ad effettuare valutazioni in ordine all'appropriatezza dell'investimento, con conseguente assenza di beneficio prestato dalle norme generali che lo riguardano; 3) del rispetto degli obblighi in materia di conflitti di interesse previsti dall'art. 21 comma 1-*bis* del TUF.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 6 novembre 2023, n. 30743 – efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili obbligatorie: ai sensi dell'articolo 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: ciò vuol dire che le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, devono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Corte di Cassazione, 8 novembre 2023, n. 31107 – limitazione degli impegni assunti dal proponente nel concordato fallimentare: la previsione dell'art. 124, co. 4, l.f., secondo cui il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale che opera a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo.

Corte di Cassazione, 14 novembre 2023, n. 31674 – crediti prededucibili: il compenso dell'avvocato relativo all'attività professionale svolta precedentemente all'apertura del concordato preventivo è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, purché la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura e abbia contribuito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 7 novembre 2023, n. 30932 – responsabilità da "contatto sociale" della banca negoziatrice: la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da "contatto sociale" e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva. Ne consegue che la norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, co. 2, non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura "in ogni caso", anche a prescindere dall'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all'identificazione medesima.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30932, pubblicata in data 7 novembre 2023, si è pronunciata in materia di responsabilità della banca negoziatrice, che ha carattere contrattuale da "contatto sociale" e non ha natura di responsabilità oggettiva.

La Corte ha preliminarmente richiamato la sentenza oggetto di impugnazione, la quale *«ha ritenuto soggetta la fattispecie medesima al regime della responsabilità contrattuale, correttamente sancendo, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che gravava [ndr. sulla banca] l'onere di dimostrare, alternativamente, o di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) o (nell'ipotesi in cui avesse pagato a persona diversa) di avere comunque eseguito la prestazione con la dovuta diligenza (che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve), con conseguente non imputabilità dell'inadempimento»*.

Secondo la Suprema Corte *«[t]ale regime di responsabilità (con la connessa regola di riparto dell'onere probatorio), a seguito dell'interpretazione evolutiva dell'art. 43, comma 2 Legge sugli assegni, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenzia dal regime che connota la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente per l'ipotesi di pagamento dell'assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore»*.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha ricordato che la stessa *«nel suo massimo consesso (con la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite, richiamata anche dalla ricorrente) ha affermato - e il principio è stato successivamente più volte ribadito a sezione semplice (Cass. 11/05/2023, n. 12861; Cass. 12/02/2021, n. 3649) - che la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da "contatto sociale" e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" tra danneggiante e*

danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno».

La Corte ha dunque concluso ribadendo che **«la norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, non comporta alcuna deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talché la responsabilità della banca non si configura "in ogni caso", anche a prescindere dall'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell'ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all'identificazione medesima».**

Corte di Cassazione, 14 novembre 2023, n. 31712 – prova per l’esonero dell’intermediario dagli obblighi di protezione in caso di servizi *execution only*: al fine di sollevare l’intermediario finanziario dall’adempimento dei doveri normativi previsti in materia di protezione degli investitori spetta al medesimo, in forza dell’art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007, fornire prova, concreta e specifica 1) che il servizio *execution only* prestato in relazione al singolo e specifico ordine di investimento sia stato assunto su iniziativa del cliente; 2) che il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare il servizio *execution only*, l’intermediario non è tenuto ad effettuare valutazioni in ordine all’appropriatezza dell’investimento, con conseguente assenza di beneficio prestato dalle norme generali che lo riguardano; 3) del rispetto degli obblighi in materia di conflitti di interesse previsti dall’art. 21 comma 1-*bis* del TUF.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31712, pubblicata in data 14 novembre 2023, si è espressa in tema di prova per l’esonero dell’intermediario dagli obblighi di protezione in caso di servizi *execution only*.

La Corte ha preliminarmente affermato che in relazione al *«rapporto nella specie riconducibile al tipo della mera esecuzione degli ordini (c.d. execution only) (...) risulta espressamente escluso alcun obbligo dell’intermediario finanziario di adempiere al complesso dei doveri di protezione dell’investitore viceversa previsti in relazione alle forme di investimento caratterizzate da diversa natura (nel quadro, ad es., del c.d. “risparmio gestito” o del “risparmio amministrato”)».*

La Corte ha poi ricordato la disciplina normativa prevista in tema di contratti di mera esecuzione (c.d. *execution only*), ovvero l’art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007, ai sensi della quale:

"1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia

necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;

b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse".

Al riguardo la Suprema Corte ha quindi affermato che «in forza di tali norme, al fine di sollevare l'intermediario finanziario dall'adempimento dei doveri generali di protezione degli investitori previsti dal sistema in esame (e, in primo luogo, dalle forme di tutela disciplinate dal D.Lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione *ratione temporis* applicabile al caso di specie), spetta all'intermediario finanziario fornire la prova, concreta e specifica: **1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo; 2) che il (potenziale) cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio (di mera esecuzione), l'intermediario stesso non è tenuto a valutare l'appropriatezza dell'investimento, con la conseguenza che l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle norme generali che lo riguardano (informazione che, pur quando comunicata in 'forme standardizzate', non può ogni caso prescindere dalla specificità e dalla chiarezza dei contenuti indicati); 3) che l'intermediario abbia agito nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse».**

La Corte ha poi osservato come, nel caso di specie «l'odierno ricorrente abbia del tutto trascurato di allegare all'odierno ricorso **la documentazione indispensabile al fine di attestare l'effettiva e incontrovertibile riconducibilità al cliente dell'iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio (...) rivelandosi del tutto insufficiente il solo riferimento alla provenienza dell'ordine dalla persona del cliente**, apparendo di intuitiva evidenza la circostanza per cui sono proprio le premesse dell'ordine di esecuzione a qualificare le ragioni della sospensione degli obblighi informativi del promotore, e che sia dunque proprio l'investitore (in ragione delle proprie particolari conoscenze - in ipotesi, eventualmente superiori o diverse rispetto a quelle dell'intermediario

- o di proprie particolari esigenze) il soggetto al quale occorre che sia concretamente ricondotta l'idea dell'investimento (ossia che lo abbia concretamente concepito) in relazione a quella particolare offerta finanziaria accettata o consentita».

In particolare, secondo la Suprema Corte «al fine di sottrarsi agli obblighi individuati dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta responsabilità dell'odierno ricorrente» l'intermediario-ricorrente **«avrebbe dovuto specificamente individuare gli elementi di fatto attestanti l'incontroversa riconducibilità alla (sola) iniziativa»** del cliente **«di quello specifico ordine di esecuzione dedotto in giudizio senza limitarsi all'allegazione dell'inconducente sottoscrizione»** da parte del cliente **«di un contratto nel quale compare la generica e indifferenziata affermazione secondo cui "il servizio è prestato su iniziativa del Cliente", e, di seguito, evidenziarne l'erronea mancata sussunzione nel quadro della fattispecie astratta prevista dalla norma dell'art. 43 del Regolamento Consob n. 16192/2007»**.

La Corte ha poi evidenziato **«sotto il diverso profilo dell'effettivo rispetto, da parte dell'intermediario finanziario, della disciplina sul conflitto di interessi - come il mero riconoscimento, da parte del cliente, di essere stato informato circa la policy sul conflitto di interessi adottata dall'intermediario finanziario, con la conseguente consapevolezza che la decisione di investimento potrebbe generare un potenziale conflitto di interessi (...) non possa valere in alcun modo a soddisfare la condizione imposta del richiamato art. 43 del Regolamento Consob, ai fini della applicazione della disciplina destinata alle mere 'esecuzioni di ordini, secondo cui "l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse»**.

Sul punto la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in forza dell'art. 21, comma 1-bis del TUF, ovvero in base alle disposizioni vigenti per gli intermediari in tema di conflitto d'interesse che potrebbero insorgere con i clienti o tra clienti, il ricorrente-intermediario **«lungi dal limitarsi a fornire la dimostrazione dell'avvenuta informazione»** del cliente **«circa la policy seguita dall'intermediario in relazione alle situazioni di conflitto di interessi»** avrebbe dovuto **«(sempre al fine di sottrarsi all'adempimento dei doveri di protezione nei confronti dell'investitore, attraverso l'applicazione della più liberale, o meno rigorosa, disciplina dei rapporti di mera esecuzione di ordini) attestare l'inequivoco avvenuto rispetto in concreto degli obblighi in materia di conflitti di interesse, ossia del modo concreto in cui il conflitto di interessi generato dall'investimento specificamente dedotto in giudizio (...) fosse stato reso del tutto ininfluenza in relazione alla specifica operazione finanziaria realizzata per conto del cliente»**.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 6 novembre 2023, n. 30743 – efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili obbligatorie: ai sensi dell'articolo 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: ciò vuol dire che le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, devono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30743, pubblicata in data 6 novembre 2023, si è pronunciata sull'efficacia della prova risultante dai libri e dalle scritture contabili obbligatorie, secondo quanto dispone l'art. 2709 c.c.

La Corte ha preliminarmente ricordato il dettato dell'art. 2709 c.c., secondo il quale *«i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto»*.

La Corte ha quindi precisato il significato da attribuire alla norma in esame e, in particolare, al secondo periodo, rilevando che **«le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, debbono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cass. 23-10-2018, n. 26874; Cass. 11-11-2005, n. 22896)»**.

La Suprema Corte ha poi affermato che *«se, con riguardo ad un rapporto continuativo, le scritture contabili non siano in grado di provare l'intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall'ordinamento»*.

Inoltre, ha proseguito la Corte, *«è possibile contestare la veridicità delle singole annotazioni contabili, provandone l'inesattezza o la falsità in base alla documentazione sottostante»*.

La Corte di Cassazione ha perciò concluso che **«il principio dell'art. 2709 c.c., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture, ma non esclude altre prove al riguardo»**.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Corte di Cassazione, 8 novembre 2023, n. 31107 – limitazione degli impegni assunti dal proponente nel concordato fallimentare: la previsione dell'art. 124, co. 4, l.f., secondo cui il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato

passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale che opera a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, senza che rilevi la distinzione tra creditori chirografari e privilegiati.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31107, pubblicata in data 8 novembre 2023, si è pronunciata in tema di proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124 l.f.

La Suprema Corte ha in primo luogo chiarito che **l'art. 124, co. 4, l.f. «consente, evidentemente e quale precetto di natura processuale, di escludere dal relativo ambito soggettivo, come lo stesso articolo nel suo prosieguo prevede, “gli altri creditori”, senza distinguere, tanto nella sua prima parte, quanto nella seconda, tra i creditori chirografari e quelli privilegiati».**

La Corte di Cassazione ha poi precisato che **«né può in senso contrario invocarsi la previsione dell'art. 124, comma 3°, l.fall., nella parte in cui impone al proponente la soddisfazione dei creditori privilegiati quanto meno “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione ...”;** **si tratta, con pari evidenza testuale, di norma di natura sostanziale che opera soltanto se i creditori muniti di privilegio rientrano tra quelli (e cioè i creditori ammessi al passivo al momento della proposta o che in quel momento abbiano presentato domanda di ammissione tardiva ovvero opposizione allo stato passivo) nei cui confronti il proponente non può che essere giuridicamente vincolato: non anche quando, come nel caso in esame, gli stessi (non essendo stati ammessi al tempo della proposta né avendo proposto domanda tardiva ovvero opposizione) sono stati legittimamente esclusi (con conseguente irrilevanza del dedotto conflitto d'interessi con i creditori chirografari che hanno votato in favore della proposta) dagli impegni assunti dal proponente».**

Inoltre, la Corte ha affermato che lo “spirito della legge fallimentare” è quello di non apprestare particolari tutela ai creditori tardivi, «i quali, infatti, concorrono, “in proporzione del rispettivo credito”, “soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione” salvo il caso in cui si tratti di crediti “assistiti da cause diior prelazione” ovvero “il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili”; in tali ipotesi essi possono prelevare, nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione (arg. ex art. 114 l.fall.), “le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni” (artt. 101, comma 3°, e 112 l.fall.); la limitazione satisfattiva è tanto più ribadita nella norma speciale del concordato fallimentare, dove, come visto, **l'art. 124, comma 4°, l.fall., per come ricostruito in conformità alla lettera da questa Corte, consente di escludere “dal concorso non solo i creditori chirografari, ma anche quelli privilegiati che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare” (Cass. n. 16804 del 2019, in motiv.)».**

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che «**l'art. 124, comma 4°, I.fall., interpretato secondo ragionevolezza costituzionale, impone (...) di ritenere che l'iniziativa del terzo, dovendo necessariamente - e dunque almeno - comprendere l'impegno dello stesso nei confronti (oltre che dei creditori che, al momento della sua formulazione, hanno proposto opposizione allo stato passivo e a quelli che hanno proposto domanda tardiva, anche) dei "creditori ammessi al passivo" (in via tempestiva), presuppone, evidentemente, che la limitazione di responsabilità si applichi solo al caso in cui la proposta di concordato sia formulata (...) dopo la pronuncia del relativo decreto di esecutività e la scadenza del termine previsto dall'art. 101, comma 1°, I.fall. Diversamente opinando, invero, (...), l'interesse alla rapida definizione della procedura attraverso il concordato non parrebbe adeguatamente bilanciato con il diritto dei creditori (tempestivi, tardivi nei relativi termini e opposenti allo stato passivo) a soddisfarsi, in ossequio all'art. 2740 c.c., sul patrimonio del proprio debitore così come acquisito all'attivo del fallimento**».

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «**La previsione del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione**».

Corte di Cassazione, 14 novembre 2023, n. 31674 – crediti prededucibili: il compenso dell'avvocato relativo all'attività professionale svolta precedentemente all'apertura del concordato preventivo è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, purché la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura e abbia contribuito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31674, pubblicata in data 14 novembre 2023, si è pronunciata in tema di prededucibilità del compenso dell'avvocato nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 111 I.f.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che «**le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 42093/2021) hanno avuto modo di spiegare che, nell'ambito di un concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 I. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma**

2, I. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 I. fall.».

In particolare, la Corte ha precisato che «*la decisione appena richiamata spiega che la regola relazionale alla base della funzionalità è “costruita come clausola generale, rispetto all'apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all'attività - negoziale o non - del debitore direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l'instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza; la nozione comunque deve sostanziarsi in un accertamento di strumentalità, per quanto detto, sussistente ex ante rispetto alle predette finalità” (S 29); “la valutazione ex ante (...) rende superfluo il confronto con la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi, quale resta quella del professionista, e obbligazione di risultato, posto che **l'esclusa prededuzione non discende in modo diretto dall'insuccesso della domanda, bensì dall'inidoneità causale dell'apporto del terzo alle finalità istituzionali della procedura**” (S 34)».*

Inoltre, la Corte di Cassazione ha posto in rilievo che la proposta di apertura della procedura concordataria «*includeva espressamente nell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori gli importi che (avrebbero potuto) essere ottenuti per effetto dell'esercizio di iniziative risarcitorie in corso di verifica e che (sarebbero state) instaurate nei confronti dell'ex amministratore unico, degli ex sindaci e di altri soggetti (...). In questo modo (...) l'imprenditore aveva allegato già in ambito concordatario un coordinamento dell'opera del professionista da lui incaricato con il più ampio quadro delle operazioni attivate con l'avvio della procedura*».

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che, al fine di giudicare sulla prededuzione richiesta ex art. 111 I. fall. in ragione della funzionalità dell'opera agli scopi della procedura, bisogna verificare «*se la prestazione professionale, effettivamente, si coordinasse con il quadro concordatario, così da rientrare nella sua complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, o se la stessa avesse, invece, carattere eccedentario, superfluo o abusivo rispetto all'iniziativa di risanamento adottata*».

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «**il compenso dell'avvocato relativo all'attività professionale svolta precedentemente all'apertura del concordato preventivo è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, purché la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura, e abbia contribuito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali**».